



Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie delle associazioni sportive dilettantistiche

Autore : Alessandro Cesarano

Data: 08/05/2015

I pagamenti e i versamenti rispettivamente effettuati e ricevuti da società, enti o associazioni sportive dilettantistiche devono essere eseguiti tramite strumenti tracciabili.

La Legge Visco **[1]** ha disposto che i pagamenti effettuati ed i versamenti ricevuti da società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, se di importo superiore ad Euro 1.000,00 **[2]**, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

In attuazione di tale delega, attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale **[3]**, sono state individuate le modalità per l'effettuazione dei versamenti e dei pagamenti. In particolare è previsto che tali operazioni siano effettuate tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat. In sostanza viene imposto il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la **tracciabilità delle movimentazioni di denaro** al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.



Sono altresì vietate le operazioni frazionate, cioè le operazioni singolarmente inferiori alla soglia ma che siano artificialmente suddivise per eludere la stessa.

Al riguardo Il Ministero dell'Economia afferma che il limite non può essere aggirato con **pagamenti frazionati** ma riconducibili alla stessa operazione economica, laddove il pagamento frazionato non sia previsto da un accordo contrattuale.

Tali disposizioni si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.

La **mancata osservanza** dell'obbligo di tracciabilità determina due conseguenze importanti:

- la **decadenza** in capo alla associazione e/o società sportiva del regime fiscale di vantaggio **[4]**;
- l'applicazione di una **sanzione** da euro 258,23 a euro 2.065,83.

In un recentissimo intervento interpretativo **[5]**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di inosservanza dell'obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al:

- disconoscimento della **deducibilità dei costi** in capo ai soggetti eroganti nel caso di somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione;



- disconoscimento del **regime di esenzione dall'IRPEF** nel caso di pagamenti effettuati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica nei confronti degli atleti fino all'importo di Euro 7.500 **[6]**.

Tale puntualizzazione è nata dall'esigenza di chiarire quali rilievi gli uffici possano effettuare in caso di verifiche sul campo.

Alcuni Uffici, infatti, avevano effettuato accertamenti sulle movimentazioni finanziarie delle Associazioni Sportive Dilettantistiche arrivando a disconoscere la deducibilità dei costi nei confronti dei soggetti eroganti nonché l'applicabilità del regime di esenzione dall'IRPEF.

Quest'ultimo regime prevede che le indennità ed i compensi corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF del percettore fino al limite annuo di € 7.500,00. Il limite annuo di € 7.500,00 è soggettivo, cioè relativo a quanto ciascuno sportivo percepisce in un anno solare, anche da diverse realtà sportive.

Note:

[1] Art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

[2] L'art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle ASD soggetti all'obbligo della tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie.

[3] Art. 4 del D.M. 26 novembre 1999, n. 473.

[4] Il regime citato è quello previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 la quale prevede una serie di privilegi:

- non tassabilità dei ricavi istituzionali;



- determinazione della base imponibile ai fini IRES applicando l'aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali;
- determinazione dell'IVA da versare avvalendosi del regime forfettario disciplinato dall'art. 74, comma 6, del DPR n. 633 del 1972;
- semplificazione degli obblighi contabili (esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, esonero dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali, esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA...).

[5] Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 6 maggio 2015.

[6] Art. 69, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.